

La cassa integrazione per caldo eccessivo



Il 20 luglio scorso l'Inps ha chiarito che, nei casi in cui la **temperatura esterna sia più alta di 35° C** o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il **datore di lavoro** può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la **causale «eventi meteo»**

L'Istituto ricorda che la causale «eventi meteo» è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° C, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° C possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento

ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione della **temperatura cosiddetta «percepita»** che è più elevata di quella reale.

L'Inps pone poi l'attenzione sul fatto che, oltre all'umidità, anche la particolare **tipologia di attività svolta** e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le **attività sono svolte in luoghi completamente esposti al sole** o comportano l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle **lavorazioni al chiuso**, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del **lavoro svolto in agricoltura**, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (Cisoa).

Tratto dall'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 25/2023

Se fa troppo caldo si può chiedere la cassa integrazione

di G. Del Vecchio

Per leggere l'articolo completo **abbonati** a *L'Informatore Agrario*